

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N.20

Oggetto: Tributo sui servizi indivisibili (TASI). Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2015.

L'anno Duemilaquindici addì tredici del mese di Agosto, alle ore 17.50, -in continuazionenella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione ordinaria, in seduta pubblica, di seconda convocazione, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Dott. Piero Francesco Vico.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott.ssa Beatrice Napolitano.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Domenico Lo Polito -Sindaco-	SI		10	Maria Silella	SI	1
2	Nicola Di Gerio	SI		11	Carmine Lo Prete	SI	
3	Girolamo Rubini	SI		12	Giuseppe Santagada	SI	
4	Piero Francesco Vico	SI		13	Ferdinando Laghi		SI
5	Era Rocco	SI		14	Onofrio Massarotti	SI	
6	Peppino Pignataro		SI	15	Maria Antonietta Guaragna	SI	
7	Francesca Dorato	SI		16	Serafina Astorino	SI	
<b>8</b> ;	Serena Carrozzino	SI	;	17	Francesco Battaglia	·	SI
9	Vincenzo Dario D'Atri	SI				•	

PRESENTI N.14 ASSENTI N.3

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore alle Finanze, Dott.ssa Giovanna Leonetti;

Uditi gli interventi dei Signori Consiglieri comunali Santagada, del Sindaco Lo Polito, dei Consiglieri Di Gerio, Massarotti, D'Atri, Guaragna, Lo Prete, Rubini e Dorato, tutti meglio sinteticamente riportati nel precedente verbale n.19, data odierna, nonché registrati su supporto magnetico che viene acquisito agli atti della Segretaria Generale;

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione che si riporta integralmente, previa istruttoria effettuata dal Settore competente;

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE **Dipartimento Amministrativo Finanziario**Proponente Dirigente Dott.ssa Beatrice Napolitano

### CONTENUTO PROPOSTA

### Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante << Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014», ai commi da 639 a 704 dell'art.1, ha istituito e disciplinato l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art.1, comma 702, della legge n. 147 del 2013 stabilisce che «resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446», secondo cui il Comune può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- ai sensi del comma 671 dell'art. I della legge n. 147 del 2013, la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, e fermo restando quanto disposto nei successivi commi 672, 673 e 674, in relazione a specifiche fattispecie;
- l'art. 1, comma 640, della legge n. 147 del 2013 stabilisce che <<L 'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677»;
- l'art. l, comma 675, della legge n. 147 del 2013 prevede che la base imponibile per la TASI «è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

- l' art. l, comma 676, della legge n. 147 del 2013 stabilisce che << L'aliquota di base della TASI è pari all'I per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento»;
- l'art. l, comma 677, della legge n. 147 del 2013, nel testo sostituito dall'art. 1, comma l, lett. a), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, prevede che << llcomune, con la medesima deliberazione dicui alcomma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10.6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati ilimiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011»:
- l'art. l, comma 678, della legge n. 147 del 2013 stabilisce che «Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo» (1 per mille);
- l'art. 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, modificato dalla legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, stabilisce che «Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7 comma l, lettere b), c), d), e) f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni»;
- nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2014, n. 45 è stato pubblicato il D. Dirett. 19 febbraio 2014, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante l'«aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI dovuti per l'anno 2014»;
- nella Gazz. Uff. 28 maggio 2014, n. 122 è stato pubblicato il D. Dirett. 23 maggio 2014, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante !'«approvazione del bollettino di conto corrente postale per il versamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI)»;
- nella Gazz. Uff. 4 luglio 2014, n. 153 è stato pubblicato il D.M. 26 giugno 2014, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante l'«approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni»;

Visto il comma 688 dell'art. I della legge n. 147 del 2013, nel testo sostituito dall'art. I, co. I, lett. b), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successivamente modificato dal comma 12-quater dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, aggiunto dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 (il suddetto comma 688 era stato modificato dall'art. I, comma I, del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, successivamente non convertito in legge, giusta Comunicato dell' 11 agosto 2014, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 2014, n. 185);

### Considerato che:

- le aliquote della TASI sono determinate, in conformità con i servizi indivisibili e i relativi specifici costi con deliberazione di Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 5 e 9 del

regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale -IUC- componente TASI, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 3 del 29/07/2014;

- la determinazione delle aliquote e delle detrazioni della TASI è disposta, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione degli articoli 5, 10 e 11 del citato regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale -IUC- componente TASI, dal Consiglio comunale con apposita deliberazione adottata annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'efficacia della deliberazione e dei Regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al lo gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito;

### Tenuto conto che:

- l'attuale complesso quadro normativa di riferimento ha introdotto una serie di norme che, imponendo il rispetto dei vincoli di stabilità, hanno eroso la capacità di spesa dei Comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse aggiuntive assegnate in applicazione del federalismo fiscale;
- in particolare, le disposizioni contenute nel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dall'articolo l, comma l, della legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dall'articolo l, comma l, della legge 14 settembre 2011, n. 148, determinano una riduzione dei trasferimenti erariali ed impongono per il rispetto del «patto di stabilità interno» miglioramenti dei saldi di finanza pubblica per cui gli Enti locali sono chiamati a ridurre gli oneri gestionali e finanziarsi cercando di incidere il meno possibile sul livello di indebitamente pubblico;

### Richiamato:

- l'art. l, comma 679, dalla Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che conferma, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2.50 per mille). Per il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote medesime di TASI ed IMU per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a specifiche condizioni di legge;

### Considerato, inoltre, che:

- il complesso quadro normativo di riferimento ed il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione della capacità di spesa dei Comuni;
- occorre rispettare le incomprimibili esigenze di bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali per la collettività e preservando le esigenze di sviluppo della Città;
- questo Ente ha adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 5 agosto 2013 il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto ai sensi degli articoli 243-bis, 243- ter e 243-quater del d.lgs. n. 267/2000, inseriti dall'art. 3, comma 1 lett. r), del decreto-legge
- n. 174/2012, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione- Approvazione modifiche apportate a seguito della richiesta di anticipazione di liquidità di cui all'art. I comma 13 del
- D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013, e richiesto contestualmente l'accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n.267, impegnandosi ad applicare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita;

Dato atto che le aliquote della TASI sono determinate, in conformità con i servizi indivisibili e i relativi specifici costi;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo;

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

### SERVIZI INDIVISIBILI

### **COSTI**

Sgombero neve Servizi di polizia locale	€==== € 677.590,00
Servizio di protezione civile	€ 077.390,00
Videosorveglianza	€ 1.000,00
Reti wi-fi pubbliche	€ ====-
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 259.346,00
TOTALE	€ 2.116.945,00

Considerato che l'art. 1, comma 683 della Legge 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 09.09.2014, concernente la determinazione per l'anno 2014 delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione della TASI;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere alla conferma per l'anno 2015 delle aliquote TASI determinate per l'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**Precisato** che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento per .la disciplina dell'imposta unica comunale -IUC- componente TASI, si rinvia alle norme legislative inerenti alla IUC, di cui all'art. l, commi da 639 a 704 della legge n. 147 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni, alla disciplina per l'applicazione dell'IMU, come stabilito dall'art. l, comma 703, della medesima l. n. 147 del 2013, alla legge 27 luglio 2000, n. 212

(«Statuto dei diritti del contribuente»), oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modifiche ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

### Dato atto che:

- il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, dapprima differito al 31.3.2015, poi al 31.5.2015, è stato ulteriormente differito dal D.M. 13.5.2015, emanato dal Ministero dell'Interno (pubblicato nella Gazz. Uff. 20.5.2015, n. 115), al 30 luglio 2015;
- il presente provvedimento dovrà essere inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 688 dell'art. I della Legge n. 147 del 2013 nel testo sostituito dall'art. I, comma I, lett. b), del decreto-legge 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successivamente modificato dal comma 12-quater dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, aggiunto dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 (invio in via telematica mediante inserimento del testo della deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale).

Visto l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2011,n. 23;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i commi da 639 a 704 dell'art. I della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante << Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto l'art. l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 («Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine. le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»), nonché il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (<<li>l termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento»);

**Visto** il comma 8, lett. g), dell'art. 243-bis del d.Lgs. n. 267/2000, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Accertato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla presente deliberazione, di cui ai modelli allegati:

- -si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestate la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile come da allegato modello ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;

Si propone al Consiglio Comunale di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

- 1. Di confermare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI):
- > aliquota pari al 2,5 per mille, per le abitazioni principali e relative pertinenze non soggette ad imposta municipale propria (immobili non classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- aliquota pari allo 0,00 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A1/A8 ed A/9 e relative pertinenze;
- aliquota pari allo 0,00 per mille per tutti gli altri immobili.
- 2. Di dare atto che le suddette aliquote hanno effetto dal 1° gennaio 2015;
- 3. Di dare atto che non sono previste aliquote ridotte per la fattispecie di cui all'articolo 11 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), componente TASI e che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna categoria di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- **4. Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del di Consiglio Comunale, n. 3 del 29/07/2014;
- **5. Di individuare** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:
  - A Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
  - A Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
  - A Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

# come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: SERVIZI INDIVISIBILI COSTI

Illuminazione pubblica	€ 738.715,97
Cura del verde pubblico	€ 152.644,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale,	€ 285.650,00
Sgombero neve	€ ====
Servizi di polizia locale	€ 677.590,00
Servizio di protezione civile	€ 2.000,00
Videosorveglianza	€ 1.000,00
Reti wi-fi pubbliche	€ ====
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 259.346,00
TOTALE	€ 2.116.945,00

- **6. Di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini previsti:
- -dal comma 688 dell'art. I della legge n. 147 del 2013, nel testo sostituito dall'art. I, comma l, lett. b), del decreto-legge 6 marzo 2014, n.l6, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successivamente modificato dal comma 12-quater dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, aggiunto dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 (invio in via telematica mediante inserimento del testo della deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale).
- 7. Di precisare, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), componente TASI si rinvia alle norme legislative inerenti alla IUC, di cui all'art. l, commi da 639 a 704 della legge n. 147 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni, alla disciplina per l'applicazione dell'IMU, come stabilito dall'art. l, comma 703, della medesima l. n. 147 del 2013, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 («Statuto dei diritti del contribuente»), oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modifiche ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;
- 8. Di stabilire in attuazione delle leggi vigenti, per l'anno 2015 le seguenti scadenze di versamento per la TASI:
- 16 giugno 2015, rata di acconto;
- 16 dicembre 2015, rata a saldo.
- 9. Di fissare che il versamento dovrà essere effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Lgs. 9.7.1997, n. 241 (mod F24) nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale;
- 10. Di demandare al Responsabile del Servizio ICI/IMU/TASI ogni conseguente e consequenziale adempimento;
- 11. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni;

12. Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza al Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario, al Responsabile del Servizio ICI/IMU/TASI e al Responsabile Servizio Programmazione e Bilancio.

Il Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario F.to Dott.ssa Beatrice Napolitano

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Con il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti: n.14

Favorevoli n.10

Astenuti n.4 (Santagada, Massarotti, Guaragna e Astorino)

### DELIBERA

- 1. Di confermare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili TASI:
- aliquota pari al 2,5 per mille, per le abitazioni principali e relative pertinenze non soggette ad imposta municipale propria (immobili non classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- aliquota pari allo 0,00 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A1/A8 ed A/9 e relative pertinenze;
- aliquota pari allo 0,00 per mille per tutti gli altri immobili.
- 2. Di dare atto che le suddette aliquote hanno effetto dal 1° gennaio 2015;
- 3. Di dare atto che non sono previste aliquote ridotte per la fattispecie di cui all'articolo 11 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), componente TASI e che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna categoria di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- **4. Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del di Consiglio Comunale, n.3 del 29/07/2014;

- 5. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:
  - a. Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
  - b. Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
  - c. Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale:

come dal seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

### SERVIZI INDIVISIBILI

### **COSTI**

Illuminazione pubblica	€ 738.715,97
Cura del verde pubblico	€ 152.644,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale,	€ 285.650,00
Sgombero neve	€ ====
Servizi di polizia locale	€ 677.590,00
Servizio di protezione civile	€ 2.000,00
Videosorveglianza	€ 1.000,00
Reti wi-fi pubbliche	€ ====
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 259.346,00
TOTALE	€ 2.116.945,00

- **6. Di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini previsti:
- -dal comma 688 dell'art. I della legge n. 147 del 2013, nel testo sostituito dall'art. I, comma I, lett. b), del decreto-legge 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successivamente modificato dal comma 12-quater dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, aggiunto dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 (invio in via telematica mediante inserimento del testo della deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale).
- 7. Di precisare, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), componente TASI si rinvia alle norme legislative inerenti alla IUC, di cui all'art. I, commi da 639 a 704 della legge n. 147 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni, alla disciplina per l'applicazione dell'IMU, come stabilito dall'art. I, comma 703, della medesima l. n. 147 del 2013, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 («Statuto dei diritti del contribuente»), oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modifiche ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

- 8. Di stabilire in attuazione delle leggi vigenti, per l'anno 2015 le seguenti scadenze di versamento per la TASI:
- 16 giugno 2015, rata di acconto;
- 16 dicembre 2015, rata a saldo.
- 9. Di fissare che il versamento dovrà essere effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Lgs. 9.7.1997, n. 241 (mod F24) nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale
- 10. Di demandare al Responsabile del Servizio ICI/IMU/TASI ogni conseguente e consequenziale adempimento;
- 11. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni;
- **12. Disporre,** altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza, al Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario, al Responsabile del Servizio ICI/IMU/TASI e al Responsabile Servizio Programmazione e Bilancio.

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, *all'unanimità di voti*, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL VICE SEGRETARIO
F.to - Beatrice Napolitano -

IL PRESIDENTE F.to - Piero Francesco Vico -



# CITTA' DI CASTROVILLARI - Cosenza -

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

## Responsabile del Settore Urbanistica

**PARERE** ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147*bis*, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere:

FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
NON FAVOREVOLE per la motivazione indicata con nota ID\_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_, che si allega.-

Il Responsabile Servizio/Procedimento

atexas Octos

Responsabile Settore Manual Amministrativo Finanziario Dott. Sa Ecatrice Manual Manual Pottore Dott. Sa Ecatrice Manual Manual Pottore Dott. Sa Ecatrice Manual Pottore Dott. Sa Ecatrica Dott. Sa Ecatrice Manual Pottore Dott. Sa Ecatrica Pottore Dottore Dott



# CITTA' DI CASTROVILLARI - Cosenza -

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Dipartimento/Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere:

FAVOREVOLE di regolarità contabile.

NON FAVOREVOLE per la motivazione indicata con nota ID\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_, che si allega.

Il Responsabile del Procedimento

SERVIZIO DI RAGIONERIA LE RESP. DEL PROCEDIMENTO RES. Raffeolo Giolello Il Dirigente del Dipartimento
Amministrativo Finanziario

Amministration Nanolitano

Dott.ssa Bea.... Napolitano

### AFFISSIONE E COMUNICAZIONI

• Ne è stata data comunicazione di avvenuto deposito presso la Segreteria Generale ai Consiglieri Comunali, con nota in data ... 2.1.460... ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del vigente regolamento per la funzione deliberante del Consiglio comunale.

F.to l'addetto alla pubblicazione

Messo Comunale

Giusepps Burletta

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi 2 1 AGO. 2015

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

-Beatrice Napolitano -